Penale Sent. Sez. 5 Num. 36723 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA
Data Udienza: 25/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Calligher Nicole nato a LATISANA il 03/12/1988
2. Franzot Luciano nato a SAGRADO il 07/08/1960

avverso la sentenza del 19/05/2026 del Tribunale di Pordenone

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni e la sua eliminazione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pordenone ha applicato a Nicole Calligher e Luciano Franzot la pena concordata fra le parti nella misura di mesi sei di reclusione, sostituita ai sensi dell'art. 20-*bis* cod. pen. con la pena pecuniaria di euro 9.000 di multa, per il reato di omesso deposito di bilanci, scritture fiscali e contabili obbligatorie entro tre giorni dalla data di dichiarazione di liquidazione giudiziale della società rappresentata (Vacanze Italiane Beach s.r.l.), oltre che per i reati di bancarotta impropria da aggravamento del dissesto e di bancarotta semplice documentale.

Con la medesima sentenza è stata applicata, nei confronti degli imputati, la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di mesi sei.

2. Nicole Calligher e Luciano Franzot, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso, fondati su doglianze sovrapponibili.

2.1. Con unico motivo denunciano l'illegalità della pena accessoria irrogata in violazione dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod.pen., in quanto non riconducibile alle ipotesi previste dall'art. 445, comma 1-*ter*, cod. proc. pen. Deducono che, nelle ipotesi di patteggiamento ordinario, al giudice è preclusa l'applicazione delle pene accessorie previste per la bancarotta.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria applicata con eliminazione della relativa statuizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

1.In ipotesi di patteggiamento ad una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione, soli o congiunti a pene pecuniarie, l'art. 445 cod. proc. pen. prevede che non sia possibile applicare pene accessorie interdittive e inabilitative.

L'art. 445 cod. proc. pen., grazie all'innesto attuato dall'art. 1, comma 4, lett. e) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, prevede solo alcune eccezioni a tale inapplicabilità delle pene accessorie; deroghe rappresentate dalle ipotesi espresse nel comma 1-*ter*, richiamato dal primo comma di detta disposizione, e relative alle pene accessorie previste per reati contro la pubblica amministrazione dall'art. 317-*bis* del codice penale.

La giurisprudenza di legittimità, d'altro canto, ha costantemente affermato, per le ipotesi di applicazione pena *ex* art. 444 cod. proc. pen. in tema di bancarotta fraudolenta, che il patteggiamento ad una sanzione detentiva non superiore ai due anni preclude l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge, non essendo l'art. 216 legge fall. norma speciale, prevalente rispetto a quella di cui all'art. 445, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278882 – 01; Sez. 5, n. 15386 del 19/272016, Rv. 266470; Sez. 5, n. 17954 del 13/2/2014, Rv. 262094). Lo stesso principio di prevalenza della disciplina processuale e premiale prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. è stato enunciato anche nei confronti delle pene accessorie previste per la bancarotta semplice dall'art. 217 I. fall. (Sez. 5, n. 24068 del 27/4/2016, Mariottini, Rv. 267005).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.Nella fattispecie in esame, dunque, il Tribunale non poteva applicare la sanzione accessoria inflitta ai ricorrenti, che, pertanto, deve ritenersi illegale in quanto irrogata al di fuori dei limiti consentiti dal legislatore.

La statuizione relativa può essere eliminata direttamente da questa Corte, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 620, comma primo, lett.I), cod. proc. pen. (sul punto Sez. U. n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari che elimina.

Così deciso il 25/09/2026

Il Consigliere estensore
ANDREINA OCCHIPINTI

Il Presidente
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

Corte di Cassazione - copia non ufficiale